

Appello 05-02

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, e Eugenio Torre (membri effettivi), con Adolfo Villani e Giuseppe Russo (membri supplenti) e con Sergio Pepe e Fabio Donadono (uditori), ha assunto la seguente

Decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione Capitana avverso la decisione assunta dal Comitato per le Proteste durante la prima manche del Circuito Zonale J 24, disputata ad Olbia il 16 gennaio 2005.

Dai fatti accertati, risulta che durante la seconda prova, disputata il 16 gennaio 2005, le barche ITA 435 "Capitana" e ITA 383 "Gradasso" percorrevano il lato di bolina, entrambe con [mure a dritta](#).

Capitana era avanti a Gradasso, su una rotta sottovento alla layline, mentre Gradasso era nella layline, con il tangone già pronto per l'issata dello spinnaker.

Giunta sulla boa, Capitana la girò eseguendo un "bordo bretone" e, navigando in abbrivio sopra la bolina stretta, giunse quasi ferma in posizione al vento, mentre Gradasso sopraggiungeva veloce. A quel punto le due barche entrarono in collisione e l'urto si verificò tra la prua di Capitana ed il mascone sinistro di Gradasso.

Ambedue le barche protestarono (entrambe senza indicare le regole che ritenevano violate) e, aperta l'udienza, il Comitato per le Proteste riunì le due proteste.

Le versioni dei due protestanti, riportate nei rispettivi moduli di protesta, non differivano e confermavano i fatti come descritti innanzi. Le stesse versioni risultarono ancora sostanzialmente conformi nel verbale di udienza, nel quale si differenziarono unicamente per le reciproche accuse di imprevedibilità e di omissioni di manovra.

Anche il testimone escusso, membro del Comitato di Regata, confermò le versioni rese dai contendenti ed aggiunse che le barche si erano [ingaggiate](#) all'interno delle [due lunghezze](#), che le vele di Capitana fileggiavano, che nessuna delle due barche fece alcuna manovra per evitare la collisione.

Il Comitato per le Proteste, accertati i fatti anzidetti, ritenne che Capitana avesse violato le regole [18.2 \(d\)](#), [14](#) e [15](#) e la squalificò.

Avverso tale decisione Capitana ha tempestivamente proposto l'appello 31 gennaio 2005, affermando l'errata interpretazione ed applicazione, da parte del Comitato per le Proteste, delle regole citate.

Il Presidente del Comitato per le Proteste inviò le osservazioni previste dalla corsivo alla regola [F.4](#), nelle quali precisò che le condizioni meteo erano di mare calmo e vento di 11 nodi e che le barche non erano [ingaggiate](#) prima [delle due lunghezze](#), ma incorse poi in affermazioni palesemente contrastanti con l'accertamento dei fatti riportato nella decisione appellata.

Altrettanto deve dirsi del foglio di deduzioni inviato dall'appellata Gradasso,.

Questa Giuria di Appello deve decidere in diritto, prendendo in considerazione i fatti ritualmente accertati dal Comitato per le Proteste in udienza, nel rispetto del contraddittorio fra le parti, a meno che non rilevi errori di procedura nell'accertamento degli stessi, nella specie inesistenti, ovvero un vizio logico nella motivazione.

Essa osserva:

- nel verbale di udienza (mancante della firma delle parti e del testimone, ma sottoscritto dal Presidente del Comitato per le Proteste) nessuna delle parti, né

il testimone, né il Comitato per le Proteste accennarono minimamente ad una violazione, da parte di Capitana, della regola [10](#) (su mure differenti) o della regola [13](#) (mentre sta virando); ed in conseguenza nell'accertamento dei fatti, ed ovviamente nella sentenza, mai furono menzionate le regole [10](#) o [13](#) e per la decisione furono applicate a carico di Capitana le regole [18.2 \(d\)](#), [15](#) e [14](#);

- come si è già rilevato, le osservazioni inviate dal Presidente del Comitato per le Proteste e la memoria inviata dall'appellata Gradasso alla Giuria di Appello descrivono fatti diversi da quelli ritualmente accertati in primo grado e quindi, per la parte in cui vi è contraddizione, esse non vanno prese in considerazione per la ricostruzione dei fatti stessi;

- per quanto concerne la norma da applicare nella specie, appare chiaro che è la regola [18.2\(c\)](#), tenuto conto che, sulla base dei fatti accertati in 1° grado, il contatto avvenne tra barche sulle stesse [mure \(a dritta\)](#), [libere](#) prima di entrare nelle [due lunghezze](#) e poi [ingaggiate](#) quand'erano entro le [due lunghezze](#) dalla [boa](#), come riferì — non contraddetto — il testimone escusso (membro del Comitato di Regata) e come confermò il Presidente del Comitato per le Proteste nelle osservazioni inviate a norma della regola [F4](#).

Va aggiunto che è palese che l'orzata "bretone" della barca [libera dalla prua](#) causò [l'ingaggio](#) della barca [libera dalla poppa](#), la quale si trovava vicina ad essa e su una rotta sopravvento: infatti per detta regola [18.2\(c\)](#), non richiamata da alcuna delle parti né dal Comitato per le Proteste, la barca Gradasso, che prima di raggiungere la [zona delle "due lunghezze"](#) era [libera dalla poppa](#), aveva l'obbligo di [tenersi discosta](#), ciò che essa non fece.

Nella decisione impugnata il Comitato per le Proteste richiamò la reg. [18.2\(d\)](#) e tuttavia, squalificando Capitana, la applicò in maniera non appropriata. Infatti questa regola ha la funzione di stemperare la normale limitazione al cambiamento di rotta dettata dalla regola [16](#), che quindi non va applicata se la barca con diritto di rotta (nello specifico "Capitana") modifica la rotta per passare la [boa](#). In altri termini Capitana, modificando la rotta, avrebbe normalmente dovuto lasciare [spazio](#) a Gradasso per [tenersi discosta](#), ma in questo caso Capitana stava modificando la rotta per passare la [boa](#) e quindi Gradasso non poteva godere di tale beneficio: quindi la manovra di Capitana non violò la regola [16](#) (cambiamento di rotta).

Anche la regola [15](#) appare decisamente non applicabile, poiché Capitana aveva già in precedenza il diritto di rotta e non l'aveva acquisito immediatamente prima della collisione.

Nella specie, durante il succedersi delle situazioni descritte, Capitana non perse mai il diritto di rotta e quindi Gradasso era obbligata a [tenersi discosta](#). Infatti:

- prima di entrare nelle [due lunghezze](#) le barche non erano [ingaggiate](#) e, in applicazione della regola [12](#), Capitana aveva diritto di rotta e Gradasso doveva [tenersi discosta](#);

- quando le barche [s'ingaggiano](#) all'interno delle [due lunghezze](#) dalla [boa](#), si applica la regola [18.2\(c\)](#): per cui Capitana aveva diritto di rotta e Gradasso doveva [tenersi discosta](#);

- nella specie Capitana orzò alla "bretone" ed era coperta dalla regola [18.2\(d\)](#), che le consentiva di orzare senza la limitazione della regola [16](#); e Gradasso doveva [tenersi discosta](#) e non aveva diritto a [spazio](#) per [tenersi discosta](#).

In conclusione, dai fatti accertati risulta che Gradasso non si tenne [discosta](#), tanto che vi fu una collisione: per cui la protesta di Capitana nei confronti di Gradasso andava accolta e quest'ultima andava squalificata.

P.Q.M.

Questa Giuria di Appello, in accoglimento dell'appello proposto da barca Capitana, riforma la decisione presa dal Comitato per le Proteste della prima manche del Circuito Zonale J24, disputato ad Olbia il 16 gennaio 2005 e squalifica l'imbarcazione Gradasso per violazione della regola [18.2\(c\)](#) del regolamento 2005-2008.

Così deciso in Genova l'8 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Giuseppe Meo